

Allegato 1 bis. (6)

Disposizioni per la regolazione delle attività nelle aree di salvaguardia mediante indirizzi applicativi dei commi 4 e 5 dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006

INDIRIZZI GENERALI

1.

Non si fa distinzione all'interno dell'area di salvaguardia in zona di rispetto ristretta o zona di rispetto allargata. Gli indirizzi si applicano a tutta la superficie relativa all'area di salvaguardia

INDIRIZZI SPECIFICI PER LE ATTIVITA' E I CENTRI DI PERICOLO

A

B

Descrizione della attività o del centro di pericolo .

DISPOSIZIONI

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati

1. E' vietata la dispersione di acque reflue al suolo anche se depurate.

2. E' consentito il collettamento di acque reflue verso un punto di trattamento situato fuori dell'area di salvaguardia anche attraverso reti chiuse o anche scoline campestri o corpi idrici superficiali con alveo interamente ricompreso in terreni con indice di impermeabilità $K < 10^{-9}$ m/sec, purché sia assicurata con adeguati apprestamenti tecnici e la periodica ispezione la tenuta idraulica del collettamento.

3. E' consentita la presenza di pozzetti e fosse biologiche ivi compresi i tratti necessari agli allacciamenti alla pubblica fognatura, purché ne sia assicurata, con adeguati apprestamenti tecnici e la periodica ispezione, la tenuta idraulica nel tempo.

4. E' consentita la presenza di impianti di depurazione delle acque reflue, domestiche ed urbane, solo se derivanti da agglomerati, insediamenti o case isolate con carico inferiore a 50 AE che non possono essere allacciati a pubbliche fognature. Lo scarico deve essere comunque trasferito fuori dall'area di salvaguardia anche attraverso reti fognarie chiuse o anche scoline campestri o corpi idrici superficiali con alveo interamente ricompreso in terreni con indice di impermeabilità $K < 10^{-9}$ m/sec, che assicura la non infiltrazione dei reflui nel suolo.

5. E' consentito lo spandimento sul suolo nei terreni agricoli, ai soli fini di fertilizzazione, delle acque di vegetazione eseguito nel rispetto della disciplina definita dagli articoli 32 e 33, Capo 3, del Titolo IV e del Titolo IV Bis del regolamento regionale n. 46/R/2008.
E' consentito lo spandimento sul suolo, ai soli fini di fertilizzazione, delle acque reflue agroalimentari eseguito nel rispetto della disciplina definita dagli articoli 24 bis e 28, Capo 2, del Titolo IV e del Titolo IV Bis del regolamento regionale n. 46/R/2008.
E' vietato l'accumulo con modalità diverse dallo stoccaggio sia delle acque di vegetazione e acque reflue agroalimentari all'interno dell'area di salvaguardia prima dello spandimento.
Gli accumuli esistenti devono essere rimossi.

6. E' vietata la dispersione e l'accumulo di fanghi.

Per fanghi si intendono quelli di cui:

- all'articolo 74, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo cioè "i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane";
- all'articolo 184, comma 3, lett. g), del decreto legislativo "i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi" in quanto rifiuti.

Gli accumuli esistenti devono essere rimossi.

7. La mancata rimozione degli accumuli esistenti darà seguito ad una sanzione di cui all'articolo 134 del decreto legislativo.

8. In caso di accertata perdita, il soggetto che la rileva deve dare immediata comunicazione al gestore della captazione ed ASL di competenza e successivamente dovrà essere disposto il blocco dell'approvvigionamento fino a quando non siano state ripristinate le condizioni di perfetta tenuta idraulica delle zone o dei manufatti interessati. In caso di impianti privati non collegati alla pubblica fognatura il titolare dell'impianto provvede a proprio carico al ripristino dello stato di tenuta idraulica. La mancata

Allegato 1 bis. (6)

	<p>comunicazione dell'accertata perdita ed il non ripristino delle condizioni di perfetta tenuta idraulica daranno seguito ad una sanzione di cui all' art. 134 del decreto legislativo.</p>
	<p>9. Le disposizioni contenute nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 sono valide sia per i nuovi insediamenti, sia per la messa in sicurezza di quelli già in essere.</p>
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi	<p>10. Per l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al regolamento n. 43/R/2018.</p>
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche	<p>11. E' vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e fitofarmaci, salvo che venga attuato nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento n. 43/R/2018. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al regolamento n. 43/R/2018 di cui all' articolo 134 del decreto legislativo.</p>
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade	<p>12. E' vietata la dispersione di acque meteoriche proveniente da piazzali facenti parte di stabilimenti di produzione beni e servizi identificati dalla tabella 5 dell'allegato 5 del regolamento n. 46/R/2008.</p>
	<p>13. E' vietata la dispersione di acque meteoriche proveniente da piazzali con fognatura mista (secondo la classificazione degli scaricatori di piena articolo 15, LR n. 20/2006) nei casi di: a) acque in classe B1, per la quale le acque devono essere trattate (scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti acque reflue urbane od industriali nel cui ciclo produttivo non sono presenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo) b) acque in classe B2, per la quale le acque devono essere trattate (scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti acque reflue urbane od industriali nel cui ciclo produttivo non sono presenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo).</p>
	<p>14. E' ammessa la dispersione nel reticolo idrografico superficiale di acque meteoriche proveniente da piazzali di agglomerati serviti da fognatura mista (secondo la classificazione di cui all'articolo 15, LR n. 20/2006), nei casi di: a) acque in classe A1 (terminali di scarico delle condotte bianche delle fognature separate); b) acque in classe A2 (scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti in fognatura esclusivamente acque reflue domestiche o assimilate), eventualmente con trattamenti a seguito di specifiche verifiche.</p>
	<p>15. Le disposizioni contenute nei punti 12, 13 e 14 si applicano sia alle nuove situazioni, sia a quelle esistenti.</p>
	<p>16. Nel caso di situazioni esistenti riconducibili ai punti 12 e 13 devono essere presi provvedimenti per l'allontanamento delle acque meteoriche dall'area di salvaguardia, mediante tubazioni a tenuta.</p>
	<p>17. E' vietata la dispersione al sottosuolo di acque meteoriche provenienti da autostrade e strade extraurbane principali (ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 1992). Quelle esistenti nei tratti di viabilità che interessano l' area di salvaguardia devono essere dotati di sistemi di raccolta e di trattamento delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo.</p>
	<p>18. E' ammessa la costruzione di nuove infrastrutture per la mobilità, per le tipologie di strade al punto 17, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la Zona di Tutela Assoluta (ZTA).</p>

Allegato 1 bis. (6)

	<p>19. E' sempre consentita la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da strade, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strade comunali sterrate; - vicinali; - comunali extraurbane ad una sola carreggiata e relative pertinenze.
	<p>20. Le altre tipologie di strade che non rientrano nei punti 17 e 19 dovranno essere esaminate caso per caso verificando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se i punti di dispersione ricadono all'interno dell' area di salvaguardia ; 2) le condizioni geomorfologiche ed idrologiche della zona all'interno dell' area di salvaguardia; 3) se è presente un reale rischio di pericolo di contaminazione della risorsa; 4) qualora fosse presente un reale rischio, se le acque meteoriche risultano contaminate o meno. In caso di acque meteoriche contaminate dovrà essere applicato il divieto di dispersione al suolo; se invece risultano non contaminate, non rappresentando un centro di pericolo, potrà essere ammessa la loro dispersione al suolo.
	<p>21. E' ammessa la dispersione nel reticolo idrografico superficiale di acque meteoriche proveniente strade di agglomerati serviti da fognatura mista (secondo la classificazione di cui all' articolo 15, LR n. 20/2006, per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la classe A1 (terminali di scarico delle condotte bianche delle fognature separate); b) la classe A2 (scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti in fognatura esclusivamente acque reflue domestiche o assimilate), eventualmente con trattamenti a seguito di specifiche verifiche.
	<p>22. Le disposizioni contenute nei punti 19, 20 e 21 si applicano sia per le nuove strade sia per le esistenti.</p>
	<p>23. Il mancato allontanamento delle acque meteoriche dall'area di salvaguardia darà seguito ad una sanzione di cui all' articolo 134 del decreto legislativo.</p>
<p>e) aree cimiteriali</p>	<p>24. E' vietata la costruzione di nuove aree cimiteriali.</p>
<p>f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda captata</p>	<p>25. E' vietata l'apertura di cave che possono essere in connessione con la falda captata.</p>
	<p>26. Qualora la captazione prelevi acqua da una falda freatica la cava è da ritenersi sempre in contatto con la falda.</p>
	<p>27. Le cave in essere, all'interno dell' area di salvaguardia, devono comunque soddisfare le disposizioni della L.R. 20/2006, della L.R. 35/2015 e del PRC sezione 15 – “Indirizzi e Misure di Mitigazione per le Criticità Ambientali” in relazione alla gestione delle acque meteoriche dilavanti.</p>
	<p>28. Le aree di cava non più utilizzate dovranno essere ripristinate secondo le modalità stabilite dall'autorità competente e, comunque, in modo tale da garantire che non si verifichino infiltrazioni del sottosuolo e rischi di inquinamento delle falde. Dovrà inoltre essere eseguita una valutazione della connessione fisica fra i volumi scavati e la falda sottostante (piano di coltivazione).</p>
	<p>29. Il mancato ripristino di cave non più utilizzate determinerà una sanzione di cui all' articolo 134 del decreto legislativo.</p>
<p>g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica</p>	<p>30. E' vietata l'apertura di nuovi pozzi ad esclusione di quelli rappresentati ai punti: 31, 32 e 33.</p>
	<p>31. E' consentita la realizzazione di nuovi pozzi ad uso potabile afferenti al servizio idrico integrato e la realizzazione di nuovi pozzi in autoapprovvigionamento destinati a consumo umano, a servizio di utenze che non possono essere, per motivi esclusivamente tecnici, allacciati alla rete acquedottistica del servizio idrico integrato o di altro pubblico acquedotto.</p>
	<p>32. E' consentita la realizzazione di nuovi pozzi finalizzati ad interventi di bonifica della falda o al contrasto dell'ingressione salina.</p>
	<p>33. E' consentita la realizzazione di piezometri ai fini del monitoraggio quali-quantitativo ai sensi del decreto legislativo.</p>
	<p>34. Le operazioni di messa in sicurezza dei pozzi in essere da realizzarsi a carico del proprietario della captazione sono eseguite secondo i criteri di cui all' <i>allegato 1 ter</i> (1) al presente atto. (1. Dicitura così sostituita per errore materiale. Vedi BURT n. 66 del 25 ottobre 2025.).</p>
	<p>35. La mancata messa in sicurezza dei pozzi in essere darà seguito ad una sanzione di cui all' articolo 134 del decreto legislativo.</p>

Allegato 1 bis. (6)

<p>h) gestione di rifiuti ivi inclusi i centri di raccolta, demolizione/rottamazione di autoveicoli (di cui alla lettera l del comma 4) dell' art. 94 del decreto legislativo)</p>	<p>36. Sono vietate tutte le nuove attività che necessitano di Autorizzazione Ambientale o iscrizione per la realizzazione e l'esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti (comprese le discariche anche in gestione post operativa) ai sensi della normativa AIA, AUA, degli articoli 208, 209, 211, e degli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo. Sono altresì vietati i nuovi i centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/2008; i centri di demolizione e rottamazione di autoveicoli.</p> <p>37. Per le attività esistenti per le quali non sia possibile il loro allontanamento deve essere garantita la messa in sicurezza con opere e/o impianti che garantiscano la tenuta idraulica delle superfici impermeabili coperte o scoperte su cui vengono svolte le attività di gestione dei rifiuti. Riguardo alle acque meteoriche dilavanti devono essere rispettate le disposizioni di cui al regolamento 46/R/2008 e comunque non deve essere effettuato nessuna dispersione al suolo. Gli scarichi devono essere condotti fuori dell' area di salvaguardia o addotti alla pubblica fognatura.</p> <p>38. In caso di accertata perdita, il soggetto che la rileva deve dare immediata comunicazione al gestore ed ASL di competenza e successivamente dovrà essere disposto il blocco dell'approvvigionamento fino a quando non siano state ripristinate le condizioni di perfetta tenuta idraulica delle zone interessate. La mancata comunicazione dell'accertata perdita ed il non ripristino delle condizioni di perfetta tenuta idraulica daranno seguito ad una sanzione di cui all' art. 134 del decreto legislativo.</p>
<p>i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive</p>	<p>39. E' vietato lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive.</p> <p>40. Per sostanze chimiche pericolose si intendono quelle sostanze che sono rilevanti per la tutela delle acque relativamente: a) <u>allo stato chimico ed ecologico delle acque superficiali</u>, ed elencate nelle tabelle 1A, 2A, 3A (stato chimico) e 1B, 2B e 3B (stato ecologico) della parte A dell' allegato 1, al decreto legislativo; b) <u>allo stato chimico delle acque sotterranee</u> ed elencate nella tabella 3 della parte B dell' allegato 1, al decreto legislativo; c) <u>alle acque superficiali grezze destinate alla potabilizzazione</u>, di cui all' articolo 80 del decreto legislativo, ed elencate nella tabella 1A dell' allegato 2 al decreto legislativo, limitatamente a quelle di cui ai numeri: 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 31, 32, 33 e 34; d) <u>alla conformità delle acque destinate al consumo umano</u> di cui al d.lgs. n. 18/2023 ed elencate nelle tabelle dei parametri chimici dell' allegato I parti A, B, D.</p> <p>41. Non sono da considerarsi sostanze chimiche pericolose le sostanze necessarie al processo di potabilizzazione delle acque e stoccate con modalità ed in depositi all'uopo dedicati ed idonei secondo le norme vigenti.</p> <p>42. Ai fini delle presenti disposizioni, sono escluse dalle sostanze radioattive quelle utilizzate nelle attività di ricovero e cura e quelle di analisi delle matrici ambientali e biologiche, se lo stoccaggio e la gestione di dette sostanze è effettuato con modalità ed in depositi all'uopo dedicati ed idonei secondo le norme vigenti.</p> <p>43. Nel caso di cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche e distributori di carburante esistenti deve essere verificato lo stato di conservazione/tenuta. Per i distributori deve essere sempre valutata la possibilità di allontanamento dall'area di salvaguardia.</p> <p>44. In caso di accertata perdita, il soggetto che la rileva deve dare immediata comunicazione al gestore ed ASL di competenza e successivamente dovrà essere disposto il blocco dell'approvvigionamento fino a quando non siano state ripristinate le condizioni di perfetta tenuta idraulica delle zone interessate.</p> <p>45. La mancata comunicazione dell'accertata perdita ed il non ripristino delle condizioni di perfetta tenuta idraulica daranno seguito ad una sanzione di cui all' articolo 134 del decreto legislativo.</p>
<p>m) pozzi perdenti</p>	<p>46. E' vietata la realizzazione di nuovi pozzi perdenti.</p> <p>47. I pozzi perdenti in essere dovranno essere rimossi e bonificati entro 120 giorni dall'individuazione delle area di salvaguardia. La loro non rimozione e la mancata bonifica entro un determinato periodo di tempo comporterà una sanzione di cui all' articolo 134 del decreto legislativo.</p>
<p>n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto negli effluenti</p>	<p>48. E' vietato il pascolo di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto negli effluenti; articolo 94, comma 4, del decreto legislativo).</p> <p>49. Gli apprestamenti di stabulazione esistenti, ove ne sia impossibile l'allontanamento, dovranno essere messi insicurezza con la realizzazione delle opere e/o impianti necessari per una corretta gestione delle acque meteoriche e degli effluenti di allevamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento n.</p>

Allegato 1 bis. (6)

46/R/2008.

**Comma 5, lettera a) -
Disciplina delle
fognature nelle aree di
salvaguardia**

Si faccia riferimento a quanto riportato agli indirizzi relativi alla lettera a).

**Comma 5, lettera b) -
Disciplina dell'edilizia
residenziale e relative
opere di
urbanizzazione**

1. All'interno dell' area di salvaguardia è consentita la realizzazione di:

a) nuovi insediamenti per l'edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, nonché nuove infrastrutture di servizio a condizione che per la nuova rete fognaria delle acque reflue, siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione di liquami derivanti da eventuali perdite;

b) edilizia con funzione collettiva e di servizio pubblico con soglia max di 100 presenze contemporanee, posto che la dimensione di queste strutture non richieda stoccaggi di combustibili, depositi ancorché temporanei di sostanze e materie pericolose e impianti di depurazione di acque reflue;

c) nuovi parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale e collettiva garantendo un franco di almeno un metro sul livello minimo di soggiacenza della falda e garantendo che le acque meteoriche dilavanti siano convogliate verso i terminali di scarico più prossimi;

d) nuovi locali interrati a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare dall' area di salvaguardia le eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali.

2. Le stesse soluzioni tecniche adottate per i nuovi insediamenti di edilizia residenziale si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle connesse reti fognarie esistenti.

3. I parcheggi interrati esistenti saranno messi in sicurezza convogliando le acque di dilavamento in sistemi di raccolta in modo da impedirne la dispersione nel sottosuolo.

4. Con la medesima tecnica, i locali interrati esistenti saranno essere messi in sicurezza per evitare il rischio di possibili contaminazioni della risorsa idrica.

5. All'interno dell' area di salvaguardia è consentito l'ampliamento di edifici e le loro pertinenze ed accessori, a condizione che le attività e le destinazioni d'uso siano di tipo residenziale, direzionale, commerciali, o destinate a funzioni collettive.

6. All'interno dell' area di salvaguardia è consentita la realizzazione di fondazioni superficiali, sono vietate fondazioni su pali che possono entrare in contatto con la falda captata.

**Comma 5, lettera c)
Disciplina delle opere
viarie, ferroviarie e in
genere infrastrutture di
servizio**

7. E' consentita la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie ove non diversamente localizzabili, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali, fatta eccezione per le piste ciclabili, la viabilità agrosilvo-pastorale ed interpoderale per le quali non è richiesto alcun particolare accorgimento. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture.

INDIRIZZI APPLICATIVI relativamente alle Zone di Tutela Assoluta (ZTA)**La ZTA è la superficie
ricompresa all' interno dell'
area di salvaguardia adibita
esclusivamente alle opere di
captazione ed alle
infrastrutture di servizio, che
deve avere una estensione di
almeno 10 m di raggio dal
punto di captazione.**

1. La ZTA deve essere:

a) recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere salvo comprovata impossibilità realizzativa definita nel provvedimento di individuazione delle AS;

b) adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e quindi provvista di canalizzazioni per il deflusso delle acque meteoriche, salvo motivata deroga comprovata dall'impossibilità realizzativa;

c) sottoposta ad interventi di pulizia e manutenzione periodica delle opere di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.

2. L'accesso alla ZTA è consentito solo al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo.